

# Messaggio

numero

**6974**

data

19 agosto 2014

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Correzione di alcuni articoli della legge sul notariato del 26 novembre 2013**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

Con il presente messaggio Vi sottoponiamo la proposta di correzione di alcuni rimandi errati all'interno della legge sul notariato, adottata dal Gran Consiglio il 26 novembre 2013.

Il 5 aprile 2011, il Consiglio di Stato aveva licenziato il messaggio n. 6491 concernente la nuova legge sul notariato. La Commissione della legislazione, con il rapporto di maggioranza n. 6491R del 13 novembre 2013, aveva apportato una serie di modifiche al testo proposto dal Governo, proponendo anche lo stralcio di alcuni articoli. I rimandi interni alla legge non sono però stati adeguati dalla commissione, cosicché alcune norme rinviano all'articolo errato. In seguito, nella seduta del 26 novembre 2013, il Gran Consiglio ha approvato il testo di legge con i riferimenti errati.

In assenza di una base legale che consenta al Consiglio di Stato di correggere errori di questo genere, con lettera dell'11 marzo 2014, abbiamo segnalato la questione all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. In seguito a recenti contatti informali con la Commissione della legislazione, è stato concordato di modificare la legge sul notariato per il tramite della presentazione di un messaggio governativo.

Nel disegno di legge apportiamo pertanto le correzioni riguardanti i riferimenti agli articoli errati. Per contro, non è stata effettuata nessun'altra modifica al testo adottato dal Gran Consiglio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **sul notariato del 26 novembre 2013; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 19 agosto 2014 n. 6974 del Consiglio di Stato,

## **d e c r e t a :**

### **I.**

La legge sul notariato del 26 novembre 2013 è modificata come segue:

#### **Art. 17 cpv. 1 lett. d)**

d) sospende a titolo cautelare i notai dall'esercizio della professione e adotta le altre misure cautelari conformemente all'articolo 106.

#### **Art. 26 cpv. 1**

<sup>1</sup>La Commissione per il notariato revoca dalla funzione il notaio contro il quale si verifica un caso di cessazione (art. 25), se non vi è rinuncia volontaria, e procede alla radiazione dal registro.

#### **Art. 28**

Salvo i casi di cui all'articolo 25 lettere a), f), g), i), la riammissione può essere accordata una sola volta. Essa non viene concessa se non alla condizione:

- che gli attestati di carenza di beni siano stati estinti;
- che la condanna sia stata eliminata dal casellario giudiziale, fatta salva la possibilità per la Commissione per il notariato di concedere anche prima la riammissione;
- che siano nuovamente adempiute le condizioni di cui all'articolo 22, nonché quelle relative agli obblighi di formazione professionale.

#### **Art. 34 cpv. 5**

<sup>5</sup>Per i testimoni e l'interprete fanno stato i motivi di esclusione previsti per il notaio all'articolo 48, sia nei confronti delle parti che del notaio.

#### **Art. 35 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il notaio deve indicare la generalità delle parti a lui note come previsto dall'articolo 38, dichiarando di conoscerle, nel testo dell'atto.

### **Art. 53**

Oltre i casi di nullità espressamente contemplati dalla presente legge o da altre leggi, sono nulli:

- a) gli atti fatti dal notaio prima del rilascio della dichiarazione di fedeltà e dell'adempimento delle altre formalità previste dall'articolo 22;
- b) gli atti fatti dal notaio che ha cessato l'esercizio o che ne è stato sospeso o che ne è impedito a norma dell'articolo 23, dopo che la cessazione, la sospensione o l'impedimento vennero resi pubblici nel Foglio ufficiale;
- c) gli atti compiuti in violazione degli articoli 34, 35, 36, 37, 38 capoverso 1 lettera a) e 48 capoverso 1 lettere a)-c);
- d) gli atti compiuti in violazione dell'articolo 48 capoverso 1 lettera d), limitatamente alle disposizioni ivi indicate;
- e) gli atti compiuti in violazione dell'articolo 38 capoverso 1 lettere b) e c), quando dall'omissione sorga incertezza sull'identità delle persone.

### **Art. 55 cpv. 4**

<sup>4</sup>Nelle copie destinate al creditore di istromenti di obbligazione ipotecaria al portatore, si deve indicare se la copia è di prima o di altra edizione. Una copia di seconda o ulteriore edizione potrà essere rilasciata solo seguendo identica procedura come quella prevista dall'articolo 56.

### **Art. 67 cpv. 2**

<sup>2</sup>Il brevetto dev'essere interamente steso dal notaio o da persona di sua fiducia; deve portare la data ed è firmato, se del caso, dalle parti interessate, dal notaio e dagli eventuali testi e interprete, con le indicazioni di cui all'articolo 38 capoverso 1 lettere a)-c).

### **Art. 68 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il notaio certifica l'autenticità delle firme e dei segni a mano degli incapaci a firmare, nei soli casi:

- in cui la firma o il segno siano stati apposti in sua presenza e vista dal sottoscrittore o che questi gli dichiarò, personalmente e di presenza, che la firma o sottoscrizione fu fatta da lui stesso. In entrambi i casi, la parte comparsa deve essere conosciuta dal notaio o la sua identità certificata nel modo prescritto dall'articolo 38;
- in cui il notaio si sia personalmente accertato, per telefono dal sottoscrittore, persona a lui conosciuta, che quest'ultimo ha apposto la firma o il segno.

### **Art. 111 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato, sentiti il Tribunale di appello e l'Ordine dei notai, emana le disposizioni di applicazione della presente legge e stabilisce in particolare:

- le norme che disciplinano la pratica notarile;
- le indennità ai membri della Commissione per il notariato, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina e degli ispettori notarili;
- la tariffa per gli atti e le decisioni adottate in base alla legge (art. 109).

### **Art. 113**

I notai devono adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di assicurazione sulla responsabilità civile professionale e di garanzia entro un anno dall'entrata in vigore della legge (art. 33).

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore contemporaneamente alla legge sul notariato del 26 novembre 2013.